



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2023 n.18

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 26, comma 1 della Legge 24 maggio 2022 n.80;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 6 febbraio 2023;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47 – LEGGE SULLE SOCIETÀ E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

*(Modifica dell'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n.47
e successive modifiche)*

1. L'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“Art.7

(Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci anche digitali)

1. Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
 - la data e il numero di iscrizione nel Registro;
 - il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
 - l'eventuale stato di liquidazione della società;
 - l'eventuale esistenza di socio unico.”.

Art. 2

*(Modifica del comma 2 dell'articolo 50 della Legge 23 febbraio 2006 n.47
e successive modifiche)*

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così

modificato:

“2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale ed anche in caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni:

- 1) in caso di presenza in territorio del Presidente:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino;
 - b) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante;
 - c) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conservarla per almeno due anni;
 - d) ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall'articolo 44-bis se ed in quanto applicabile e compatibile;
- 2) in caso di non presenza in territorio del Presidente, fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera d) del superiore punto 1):
 - a) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese;
 - b) agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) del superiore punto 1) è tenuto il Segretario verbalizzante.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“Art.72

(Libri sociali e scritture contabili obbligatori)

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
- 3 bis. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri indicati nei commi precedenti alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.
4. Le società debbono inoltre tenere:
 - 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;

- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
- 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non compete all'organo sindacale.

5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.

5 bis. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri di cui sopra alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.

6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro e Conservatoria con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

7. Alla società è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3bis, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario e nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 4, 5bis e 6, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Attività di Controllo. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47
e successive modifiche)*

1. Il comma 5 dell'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“5. Gli amministratori depositano il progetto di scissione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche nei modi di cui all'articolo 6, comma 2 e con i termini previsti dall'articolo 90, comma 4.”.

Art. 5

(Requisito esattoriale)

1. Dopo l'articolo 118 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito il seguente articolo:

*“Art.118-bis
(Requisito esattoriale)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, punto 8), lettera e) e lettera iii) della presente legge e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, il Dipartimento Esattoria di Banca Centrale attesta il possesso o l'assenza del requisito esattoriale.

2. Il requisito esattoriale si ritiene soddisfatto in caso di mancanza di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria intese quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui

coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive.

3. Il requisito esattoriale si ritiene comunque soddisfatto anche nei seguenti casi:

- 1) contenzioso pendente sul credito;
- 2) rateazione del pagamento puntualmente onorata;
- 3) cartelle esattoriali scadute e già esecutive non superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

